

Il testo del «Regolamento per la concessione di mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede» in vigore dal 1° ottobre 1997, approvato dal Cardinale Segretario di Stato con provvedimento Prot. n. 409.193/G.N. del 18 luglio 1997 (Cfr. pagg. 95 e sgg. del Bollettino n. 6), è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportate dal Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. n. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003 (cfr. pagg. 79-81 del presente Bollettino).

Regolamento per la concessione dei mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede con decorrenza 1° luglio 2003

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI SULLO STIPENDIO AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA SANTA SEDE

Art. 1

Ambito della normativa

Le Amministrazioni della Santa Sede possono concedere mutui ai propri dipendenti, in ruolo o a contratto ed in servizio attivo da almeno cinque anni, che ne facciano documentata richiesta.

Art. 2

Importo del mutuo

L'Amministrazione, esaminata la domanda, può concedere il mutuo richiesto nella misura che riterrà congrua e che dovrà soddisfare le due seguenti condizioni:

a) l'importo del mutuo non dovrà mai superare l'80% dell'importo della liquidazione maturata al momento di accoglimento della domanda; nel caso il dipendente abbia fruito di una anticipazione sulla liquidazione, l'anzianità di servizio dovrà essere computata al netto del periodo di servizio utilizzato per detta anticipazione;

b) la rata di ammortamento del mutuo, con il concorso di eventuali ritenute per cessioni già effettuate di altre quote della remunerazione non dovrà superare il terzo

della retribuzione ordinaria del mese antecedente il momento di accoglimento della domanda.

E' esclusa dal concorso nella determinazione della rata di ammortamento del mutuo, la ritenuta per l'affitto dell'abitazione del dipendente.

La retribuzione ordinaria mensile è costituita dagli elementi indicati all'Art. 8, 1° comma del vigente Regolamento Pensioni.

Art. 3

Tasso di interesse e piano di ammortamento

1. Il mutuo dovrà essere ammortizzato con il pagamento di 60 rate mensili, di eguale importo, anticipate e consecutive.

2. Le rate, comprensive della quota relativa al capitale e della quota relativa agli interessi pari allo 0,246627%¹ mensile, sono calcolate applicando all'importo del mutuo concesso il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 1 allegata alle presenti disposizioni.

Art. 4

Pagamento delle rate del mutuo

1. L'Amministrazione provvede al recupero delle rate di ammortamento del mutuo concesso mediante una ritenuta mensile sulle retribuzioni.

2. Gli interessi anticipati di preammortamento relativi al periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza della 1ª rata, sono calcolati come interessi semplici al tasso giornaliero dello 0,082212² e sono recuperati dalla Amministrazione mediante ritenuta sulla somma da erogarsi.

3. La cessazione, per qualsiasi motivo, del dipendente dal servizio o dall'impiego determina automaticamente la revoca del mutuo concesso, con pagamento dell'intero debito residuo, per capitale ed interessi, mediante corrispondente riduzione dell'importo della liquidazione.

Gli interessi fino alla data di cessazione dal servizio, sul debito per capitale quale risulta dopo il pagamento dell'ultima rata, sono calcolati in conformità al precedente 2° comma.

Art. 5

Estinzione anticipata del mutuo

E' in facoltà del dipendente richiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del mutuo da effettuarsi secondo i criteri [dell'Art. 4, 3° comma](#) e secondo le modalità di pagamento stabilite dalla Amministrazione.

¹⁻² Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.

Art. 6

Priorità nella concessione dei mutui

Nella concessione dei mutui hanno priorità i dipendenti che non hanno richiesto anteriormente la concessione di un mutuo e quelli che ne fanno richiesta dopo almeno un anno dalla estinzione dell'eventuale precedente mutuo.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il tasso di interesse mensile e la tabella 1 di cui [all'Art. 3, 2° comma](#) ed il tasso giornaliero di cui all'[Art. 4, 2° comma](#) possono essere modificati con provvedimento del Cardinale Segretario di Stato.

2. (abrogato)³

³ Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.

Tabella 1 – (Articolo 3, 2° comma)⁴

Piano di ammortamento in 60 rate costanti anticipate mensili al tasso mensile dello 0,246627% (tasso annuo equivalente 3,00%) relativo al capitale di 1 euro

N. rata Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,01790655	0,00000000	0,01790655	0,98209345
2	0,01548444	0,00242211	0,01790655	0,96660901
3	0,01552263	0,00238392	0,01790655	0,95108638
4	0,01556092	0,00234563	0,01790655	0,93552546
5	0,01559929	0,00230726	0,01790655	0,91992617
6	0,01563776	0,00226879	0,01790655	0,90428841
7	0,01567633	0,00223022	0,01790655	0,88861208
8	0,01571500	0,00219155	0,01790655	0,87289708
9	0,01575375	0,00215280	0,01790655	0,85714333
10	0,01579260	0,00211395	0,01790655	0,84135073
11	0,01583155	0,00207500	0,01790655	0,82551918
12	0,01587060	0,00203595	0,01790655	0,80964858
13	0,01590974	0,00199681	0,01790655	0,79373884
14	0,01594897	0,00195758	0,01790655	0,77778987
15	0,01598831	0,00191824	0,01790655	0,76180156
16	0,01602774	0,00187881	0,01790655	0,74577382
17	0,01606727	0,00183928	0,01790655	0,72970655
18	0,01610690	0,00179965	0,01790655	0,71359965
19	0,01614662	0,00175993	0,01790655	0,69745303
20	0,01618644	0,00172011	0,01790655	0,68126659
21	0,01622637	0,00168018	0,01790655	0,66504022
22	0,01626638	0,00164017	0,01790655	0,64877384
23	0,01630650	0,00160005	0,01790655	0,63246734
24	0,01634671	0,00155984	0,01790655	0,61612063
25	0,01638703	0,00151952	0,01790655	0,59973360
26	0,01642745	0,00147910	0,01790655	0,58330615
27	0,01646796	0,00143859	0,01790655	0,56683819
28	0,01650857	0,00139798	0,01790655	0,55032962
29	0,01654929	0,00135726	0,01790655	0,53378033
30	0,01659010	0,00131645	0,01790655	0,51719023
31	0,01663102	0,00127553	0,01790655	0,50055921
32	0,01667204	0,00123451	0,01790655	0,48388717
33	0,01671315	0,00119340	0,01790655	0,46717402
34	0,01675437	0,00115218	0,01790655	0,45041965
35	0,01679570	0,00111085	0,01790655	0,43362395
36	0,01683711	0,00106944	0,01790655	0,41678684
37	0,01687864	0,00102791	0,01790655	0,39990820
38	0,01692027	0,00098628	0,01790655	0,38298793
39	0,01696200	0,00094455	0,01790655	0,36602593
40	0,01700383	0,00090272	0,01790655	0,34902210
41	0,01704577	0,00086078	0,01790655	0,33197633
42	0,01708781	0,00081874	0,01790655	0,31488852
43	0,01712995	0,00077660	0,01790655	0,29775857
44	0,01717219	0,00073436	0,01790655	0,28058638
45	0,01721455	0,00069200	0,01790655	0,26337183
46	0,01725701	0,00064954	0,01790655	0,24611482
47	0,01729956	0,00060699	0,01790655	0,22881526
48	0,01734223	0,00056432	0,01790655	0,21147303
49	0,01738500	0,00052155	0,01790655	0,19408803
50	0,01742788	0,00047867	0,01790655	0,17666015
51	0,01747086	0,00043569	0,01790655	0,15918929
52	0,01751394	0,00039261	0,01790655	0,14167535
53	0,01755714	0,00034941	0,01790655	0,12411821
54	0,01760044	0,00030611	0,01790655	0,10651777
55	0,01764385	0,00026270	0,01790655	0,08887392
56	0,01768736	0,00021919	0,01790655	0,07118656
57	0,01773099	0,00017556	0,01790655	0,05345557
58	0,01777471	0,00013184	0,01790655	0,03568086
59	0,01781855	0,00008800	0,01790655	0,01786231
60	0,01786231	0,00004424	0,01790655	0,00000000
Totale	1,000000		1,07439300	

NOTA Gli importi, arrotondati al secondo decimale, risultano dal prodotto dell'ammontare del mutuo concesso, rispettivamente per i coefficienti delle colonne 2, 4 e 5, esprimono in euro, arrotondati al secondo decimale, le misure della Quota capitale rimborsata, della rata anticipata pagata, del debito residuo dopo il pagamento della rata. La quota interessi della rata è pari alla differenza dei risultati della colonna 4 e della colonna 2.

⁴ Come da Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato Prot. N. 537.701/G.N. del 20 giugno 2003.